

Indennizzi omnicomprensivi Covid 19: l'INPS informa che i pagamenti saranno accreditati d'ufficio

Le indennità previste dal D.L. agosto (n. 104/2020) convertite in legge saranno corrisposte in automatico ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno già beneficiato degli indennizzi in passato.

Con la [circolare n. 125/2020](#) INPS illustra la portata dei nuovi provvedimenti introdotti dalla legge n.126/2020 di conversione del decreto agosto.

Si tratta della nuova indennità omnicomprensiva di € 1.000 prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno già beneficiato degli indennizzi COVID-19 in passato e che riceveranno il nuovo accredito in automatico.

La norma dispone poi il **riconoscimento, a domanda**, di un bonus a favore dei lavoratori marittimi d'importo pari a € 600.

Domanda: INPS precisa che dovranno presentare domanda, entro il **termine tassativo del 13 novembre**, oltre ai lavoratori marittimi, coloro che non l'hanno mai presentata in precedenza o che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19 a seguito di reiezione della domanda.

Ricorsi: avverso i provvedimenti di reiezione delle domande **non è prevista la possibilità di ricorso amministrativo**, può essere proposta soltanto l'azione giudiziaria. Sul tema INPS precisa però, con il [messaggio n. 4005 del 30/10/2020](#), che **per la categoria dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali**, a fronte di reiezione della domanda, è prevista la **possibilità di presentare istanza di riesame entro 20 giorni** dall'emanazione del messaggio o dalla conoscenza del provvedimento di reiezione, se successivo.

Incompatibilità e incumulabilità: le indennità non sono cumulabili tra di loro e con i vari bonus Covid; le stesse sono incompatibili con tutte le pensioni dirette e con l'APE sociale, ma compatibili con l'assegno ordinario di invalidità, le indennità sono compatibili con il Reddito di cittadinanza in godimento di importo pari o

In questo numero:

Indennizzi omnicomprensivi Covid: l'INPS informa che i pagamenti saranno accreditati d'ufficio;

INPS: precisazione per il pagamento dell'incremento al milione per gli inabili civili;

INCA: le nuove indicazioni ministeriali sull'isolamento e quarantena da Covid-19;

INCA: cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Bottazzi,

INPS: QR-Code sui verbali di invalidità civile: implementato il servizio.

Immigrazione:

Riforma della normativa sull'immigrazione: Le disposizioni del Ministero dell'Interno-

INPS illustra una nuova serie di provvedimenti, previsti dalla conversione in legge del decreto agosto, a sostegno di particolari categorie di lavoratori colpite in modo grave dalla pandemia

superiore a quello dell'indennità; in caso contrario il RdC verrà aumentato sino all'importo dell'indennità. Sono invece compatibili e cumulabili con le erogazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.

Vediamo le categorie interessate ai provvedimenti e le condizioni per ottenere l'indennità omnicomprensiva.

Stagionali del turismo: l'indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali **che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020.**

La stessa indennità è riconosciuta anche **a favore dei lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, **che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione, nel medesimo periodo, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.** Stante la **particolarità del rapporto di lavoro in somministrazione l'INPS effettuerà un controllo** sulla natura del rapporto di lavoro e, nel caso di difformità, informerà i lavoratori affinché possano fornire tutte le pezze giustificative utili a dimostrare la natura del rapporto di lavoro in somministrazione.

Tali lavoratori **non devono esser titolari di NASpl alla data del 15 agosto.**

Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:

per questa categoria di lavoratori viene riconosciuta l'indennità a condizione **che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 e che nello stesso periodo abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate.** I lavoratori non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente).

Lavoratori intermittenti: è riconosciuta l'indennità a coloro che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il **01/01/2019 e il 17/03/2020.** E' prevista sia per gli "intermittenti" con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia per quelli senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

E' causa ostativa alla percezione dell'indennità l'essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione della titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente).

Lavoratori autonomi occasionali: a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta l' indennità a condizione che, nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 29/02/2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 c.c.), inoltre dovevano risultare già iscritti alla Gestione separata alla data del 17/03/2020 con accredito di almeno un contributo mensile nello

stesso periodo.

E' causa ostativa alla percezione dell'indennità la titolarità, alla data della domanda, dei predetti contratti autonomi occasionali, e l'assenza di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente).

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio: L'indennità è prevista, sempre che possa esser fatto valere **un reddito annuo 2019, derivante dalle predette attività, superiore a € 5.000, e che i lavoratori siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17/03/2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

Causa ostativa alla percezione dell'indennità la titolarità, alla data della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccetto la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente).

Lavoratori dello spettacolo: l'indennità omnicomprensiva spetta ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al predetto Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000.** Inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità, i lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto.

Alle stesse condizioni l'indennità spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che **possano fare valere almeno sette contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui derivi un reddito non superiore a € 35.000.**

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: l'indennità spetta **se tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020, i lavoratori siano stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;** la durata complessiva deve essere stata pari ad almeno trenta giornate. Inoltre i lavoratori stessi dovevano essere titolari, nel corso dell'anno 2018, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali con durata complessiva del rapporto ,o dei rapporti di lavoro, pari ad almeno trenta giornate. Causa ostativa all'indennità la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato alla data del 15 agosto 2020.

Lavoratori marittimi: si tratta di una nuova indennità pari a € 600 per i mesi di giugno e luglio 2020, a favore della specifica categoria (la circolare precisa le condizioni soggettive dei lavoratori richieste per averne titolo).

Per accedere alla prestazione, i lavoratori devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro come precedentemente individuato, nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 e devono aver prestato almeno trenta giornate nello stesso periodo

Inoltre, alla data del 15/08/2020 non devono essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpl, né di indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi e non devono essere altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

INPS: precisazione per il pagamento dell'incremento al milione per gli inabili civili

L'Inps, con il [messaggio n. 3960 del 28/10/2020](#) riaffronta uno degli "argomenti caldi" del periodo per ribadire che **gli invalidi civili totali si vedranno corrispondere l'adeguamento "al milione" nei mesi di novembre e dicembre direttamente d'ufficio**, tali somme saranno comprensive dell'importo arretrato previsto dal mese di agosto. Nel messaggio l'Istituto affronta anche la casistica **dei soggetti che non riceveranno l'atteso aumento**. Tale disagio a detta dell'INPS è imputabile al mancato aggiornamento dei dati reddituali presenti negli archivi e potrà essere risolto presentando domanda di ricostituzione reddituale. A questo proposito, ricordiamo che il beneficiario **potrà essere erogato in presenza di redditi inferiori**, per l'anno in corso, ad un limite di €8.469,63 in caso di soggetto non coniugato e di €14.447,42 in caso di soggetto coniugato. Da ultimo, l'INPS rammenta che per le pensioni di importo superiore ai mille euro, come da norme vigenti, l'accredito potrà essere effettuato esclusivamente su conto corrente postale o bancario, libretto postale o carta prepagata di cui, i pensionati che ne sono sprovvisti, dovranno dotarsi i pensionati che ne sono sprovvisti, gli stessi dovranno comunicare all'INPS il relativo codice IBAN. L'INCA nazionale commentando il messaggio INPS mette in allarme le nostre strutture, rilevando che, in considerazione delle campagne Red solleciti per gli anni 2018 e 2019 ancora in essere e della conoscenza da parte dell'Inps del reddito presunto dell'anno in corso solo di chi ha una pensione con decorrenza 2020, le domande di ricostituzione coinvolgeranno molti pensionati e di converso saranno pochi coloro che potranno contare sull'incremento già con il rateo di novembre.

INCA: le nuove indicazioni ministeriali sull'isolamento e quarantena da Covid-19

L'INCA ha pubblicato una sintesi della [circolare ministeriale dello scorso 12 ottobre](#) che in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica fornisce **indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena**. Il documento fa chiarezza su alcuni termini divenuti ormai consueti, quali **l'isolamento e la quarantena**; analizza poi le **possibili condizioni** in cui tutti possono venirsene a trovare a seguito di **infezione da Covid**

Casi positivi asintomatici: le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (**10 giorni + test**).

Casi positivi sintomatici: le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia, cioè perdita del senso di olfatto o gusto, che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test**)

Casi positivi a lungo termine: Le persone che, pur non presentando più sintomi, **continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2**, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, **potranno**

interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici: I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

INCA: cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Bottazzi

Ha destato stupore e commozione [la notizia della prematura scomparsa del dott. Marco Bottazzi](#), responsabile della consulenza medico legale nazionale del Patronato della Cgil. Una grave perdita per la nostra organizzazione, Marco era infatti noto a livello nazionale e non solo per le sue competenze in materia di medicina legale e di tutela nella prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Molti operatori e funzionari sindacali, che hanno avuto occasione di conoscerlo nei numerosi momenti formativi che l'hanno visto protagonista, hanno apprezzato le sue competenze professionali e il garbo con cui era solito rapportarsi al prossimo. Con lui, l'INCA perde un amico, un fratello, un uomo capace di sorridere e di usare anche l'ironia di fronte alle difficoltà, in cui si era venuto a trovare dopo la grave malattia che l'aveva colpito.

INPS: QR-Code sui verbali di invalidità civile: implementato il servizio

L'INPS, con il [messaggio n. 4019 del 30 ottobre 2020](#), informa del nuovo servizio online **"Sistema QR-Code dell'invalidità civile"**, per tutti i soggetti con verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. La lettura avviene grazie ad apposite app, tra cui INPS Mobile, utilizzata per l'accesso da tablet e smartphone ai servizi informatici dell'Istituto. Per ottenere il QR-Code è sufficiente utilizzare l'apposito [servizio online](#), dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali. Una volta generato, il codice può essere stampato o conservato in formato digitale ed esibito per accedere a una delle agevolazioni previste. L'erogatore del beneficio potrà verificare in tempo reale la sussistenza dello stato di invalidità leggendo il QR-Code.

Riforma della normativa sull'immigrazione

Le disposizioni del Ministero dell'Interno

Con la [circolare del 30.10.2020](#), il Ministero dell'Interno ha presentato i contenuti del DL 130/2020, entrato in vigore il 22.10.2020.

Del documento si evidenziano alcuni punti.

- Il permesso di soggiorno per protezione speciale potrà essere rilasciato quando ricorrono le condizioni che impediscono il respingimento e l'espulsione, quali il rischio di trattamenti inumani e degradante la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero. Tale permesso potrà essere rilasciato dal Questore quando ricorrono i requisiti previsti dai commi 1 e 1.1 dell'art. 19 TUI, **previo parere della Commissione territoriale.**
- Il richiedente la protezione internazionale può essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente se è titolare del permesso di soggiorno per richiesta asilo o in possesso della ricevuta prevista dall'art. 4 comma 3 del Dlgs 142/2015; quest'ultima viene rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ne attesta l'avvenuta presentazione e costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
- Il DI prevede che in tutti i casi in cui vengano applicate le procedure accelerate per l'esame della domanda di protezione internazionale, i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale contro la decisione negativa della Commissione Territoriale siano dimezzati: 15 giorni anziché 30.

Il ricorso non ha effetto sospensivo quando:

- il richiedente è trattenuto negli Hotspot ovvero nei CPR;
- è stato emesso un provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale di rigetto per manifesta infondatezza nei confronti di un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura; nei confronti di un richiedente che presenti la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'essenzione dell'allontanamento; di rigetto relativo alla domanda presentata da richiedenti sottoposti a precedenti penali e quando ricorrono le

condizioni che prevedono il trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettere a), b) e c) del Dlgs 142/2015, ovvero è stato condannato per uno dei reati previsti dalla predetta norma.

- Quando la norma consente di presentare la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento negativo, il Tribunale, in composizione collegiale, si deve pronunciare entro 5 giorni dalla proposizione dell'istanza. La circolare specifica che **prima che sia decorso tale termine non è possibile procedere al rimpatrio del cittadino straniero.**
- La proposizione del ricorso o della domanda di sospensiva non interrompe l'efficacia del provvedimento:
 - che dichiara inammissibile per la seconda volta la domanda di riconoscimento della protezione internazionale senza che il richiedente abbia presentato nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine (art. 29 comma 1 lettera b) del Dlgs 25/2008);
 - ovvero nel caso in cui la domanda sia stata dichiarata inammissibile perché reiterata durante la fase dell'allontanamento (art. 29bis Dlgs 25/2008).
- Lo straniero che sia stato già trattenuto nelle strutture carcerarie per un periodo pari a 90gg può essere trattenuto in un CPR per un periodo massimo di 30gg, prorogabile per altri 30, qualora l'interessato sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Tale termine è prorogabile per ulteriori 15gg, previa convalida del Giudice di Pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione o di organizzazione del rimpatrio. Per questi casi, il trattenimento potrà raggiungere complessivamente un limite massimo di 75gg.
- Nel caso in cui il soggetto sia trattenuto ai fini dell'accertamento dell'identità o della cittadinanza (art. 6 co. 3Bis D.lgs. n. 142/2015), per il quale siano già trascorsi i primi 30 giorni di trattenimento negli Hotspot e non è stato possibile determinarne l'identità, il richiedente asilo potrà essere trattenuto per un massimo di 90gg prorogabile per altri 30, qualora si tratti di un cittadino appartenente ad un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

Si allega la [scheda di lettura](#) aggiornata con le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno del 30.10.2020.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)